

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, della Corea del Sud, di Taiwan e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previa informazione del consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁽³⁾,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel maggio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIFRS), con sede a Parigi, per conto dei fabbricanti che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di filati di poliesteri. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura antidumping. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico, della Corea del Sud, di Taiwan e della Turchia ed ha iniziato un'inchiesta.

La presente procedura riguarda le importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) e di filati testurizzati di poliesteri (PTY). I primi sono utilizzati esclusivamente per la produzione di filati testurizzati i quali, a loro volta, vengono impiegati per produrre tessuti di poliesteri oppure di cotone e poliesteri. Tali prodotti rientrano nel codice 5402 33 10, 5402 33 90 e 5402 42 00 della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 173 dell'1. 7. 1987, pag. 11.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori/esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, il ricorrente e i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
- (3) Quasi tutti i produttori comunitari, i produttori/esportatori, nonché gli importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Alcune parti interessate hanno chiesto ed ottenuto di essere intese.
- (4) Talune imprese che utilizzano i prodotti in questione hanno presentato ugualmente le loro osservazioni.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da esse ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare dei fatti ed ha effettuato controlli in loco presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari:

- Du Pont de Nemours GmbH, Düsseldorf,
- Enka AG, Wuppertal,
- Hoechst AG, Frankfurt am Main,
- La Seda de Barcelona SA, Barcelona,
- Montefibre SpA of the Montedison group, Milano,
- Nurel SA, Barcelona,
- Rhone-Poulenc Fibres SA, Lyon,
- Sociedad Anonima de Fibras Artificiales, Barcelona;

b) produttori/esportatori di paesi terzi:

Messico:

- Celanese Mexicana SA, México,
- Fibras Sintéticas SA, Monterrey,
- Fibras Químicas SA, Monterrey,
- Nylon de México SA, Monterrey,
- Kimex SA, México;

Corea del Sud:

- Kohap Ltd, Seoul,
- Kolon Industries Inc, Seoul,
- Sam Yang Co, Ltd, Seoul
- Tong Yan Polyester Co, Ltd, Seoul,